



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1390

Disposizioni in materia di decadenza dalla carica di presidente della provincia e scioglimento del
consiglio provinciale

Indice

1. DDL S. 1390 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1390	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	11
1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 413(pom.) del 03/12/2025	12
1.3.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 417(pom.) del 07/01/2026	17

1. DDL S. 1390 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1390

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Disposizioni in materia di decadenza dalla carica di presidente della provincia e scioglimento del consiglio provinciale

Titolo breve: *Decadenza presidente provincia*

Iter

7 gennaio 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1390

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[**Domenico Matera \(FdI\)**](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **20 febbraio 2025**; annunciato nella seduta n. 276 del 20 febbraio 2025.

Classificazione TESEO

CONSIGLI PROVINCIALI

[**Articoli**](#)

PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Art.1), PROVINCE (Artt.1, 2), GIUNTE PROVINCIALI (Artt.1, 2), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.1), MINISTERO DELL'INTERNO (Art.1), ORDINE PUBBLICO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [**Andrea De Priamo \(FdI\)**](#) (dato conto della nomina il 7 gennaio 2026).

Facente funzioni Sen. [**Alberto Balboni \(FdI\)**](#) nella seduta del 7 gennaio 2026.

Assegnazione

Assegnato alla [**1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)**](#) in sede redigente il 1 aprile 2025. Annuncio nella seduta n. 289 del 1 aprile 2025.

Parere delle commissioni 5^a (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1390

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1390

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MATERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2025

Disposizioni in materia di decadenza dalla carica di presidente della provincia e scioglimento del consiglio provinciale

Onorevoli Senatori. - La riforma degli enti locali introdotta con la legge 7 aprile 2014, n. 56, (cosiddetta « legge Delrio ») ha ridefinito l'ordinamento delle province e istituito le città metropolitane. In particolare, a seguito della riforma, le province sono state definite enti di area vasta e i relativi organi - il presidente della provincia e il consiglio provinciale - sono divenuti organi eletti di secondo grado.

Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e resta in carica quattro anni. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione residente. La durata del consiglio provinciale è più breve di quella del presidente della provincia, in quanto il consiglio resta in carica due anni.

Con la presentazione del presente disegno di legge si mira a superare il contrasto dottrinario e giurisprudenziale sull'applicabilità alle province degli istituti della mozione di sfiducia e sulle varie ipotesi di scioglimento, come ad esempio nel caso di mancata approvazione del bilancio. Si tratta di questioni non espressamente disciplinate dalla legge Delrio, ma già contemplate dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 52, comma 2, che prevede la mozione di sfiducia per il presidente della provincia e all'articolo 141 sulle ipotesi di scioglimento dei consigli provinciali per dimissioni o per mancata approvazione del bilancio.

La finalità è quella di rendere applicabile anche alle province l'istituto della mozione di sfiducia e i casi di scioglimento del consiglio provinciale. In assenza del presente intervento normativo il presidente della provincia non può ritenersi assoggettabile alla mozione di sfiducia disciplinata dall'articolo 52, comma 2, del TUEL giacché il presidente della provincia è eletto in virtù di elezione separata rispetto al consiglio. Infatti, la legge Delrio prevede la decadenza solo nel caso in cui il presidente della provincia cessa dalla carica di sindaco.

Pertanto, l'articolo 1 della presente proposta apporta modifiche all'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 56 del 2014 ed inserisce, altresì, i commi da 65-*bis* a 65-*quinquies*. In particolare, il comma 65 è modificato nel senso di prevedere la decadenza dalla carica di sindaco anche nei casi di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, di cui al comma 65-*bis*, e di scioglimento del consiglio provinciale, di cui al comma 65-*ter*. Il comma 65-*ter* dispone che la mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della provincia, sia messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta quindi la immediata decadenza del presidente, lo scioglimento del consiglio e la indizione di nuove elezioni. Il successivo comma 65-*ter* disciplina i casi in presenza dei quali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, è disposto lo scioglimento del consiglio provinciale. Tra essi si prevede, alla lettera *c*), l'approvazione della mozione

di sfiducia di cui al citato comma 65-bis. Il comma 65-quater reca la disciplina in materia di *prorogatio* dell'organo consiliare sul quale è intervenuto il provvedimento di scioglimento, mentre il comma 65-quinquies riguarda la gestione commissariale nei casi di mancata approvazione del bilancio nei termini stabiliti dalla legge.

L'articolo 2, infine, è volto a individuare le norme di coordinamento al TUEL che si rendono necessarie - limitatamente agli articoli 52 e 141 del citato testo unico, rispettivamente concernenti la mozione di sfiducia e lo scioglimento dei consigli provinciali - in conseguenza dell'introduzione delle novelle alla legge n. 56 del 2014 sopra illustrate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di decadenza dalla carica di presidente della provincia, mozione di sfiducia e scioglimento del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, ai sensi del comma 65-bis, nonché in caso di scioglimento del consiglio provinciale, ai sensi del comma 65-ter »;

b) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:

« 65-bis. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della provincia, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la immediata decadenza del presidente, lo scioglimento del consiglio ai sensi del comma 65-ter e la indizione di nuove elezioni.

65-ter. I consigli provinciali sono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni irrevocabili decorsi venti giorni dalla presentazione al consiglio, decesso del presidente della provincia;

2) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c) in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 65-bis.

65-quater. In caso di scioglimento del consiglio provinciale ai sensi del comma 65-ter, l'organo rimane in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio, che si svolgono entro novanta giorni dallo scioglimento anticipato. In tal caso, sino alle elezioni, le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente.

65-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 65-ter, lettera b), numero 2), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato dal consiglio in seguito al parere dell'assemblea dei sindaci, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio disposto con decreto del Ministro dell'interno ».

Art. 2.

(Norme di coordinamento in materia di mozione di sfiducia e scioglimento dei consigli provinciali)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52:

1) al comma 1:

- 1.1) le parole: « o del consiglio provinciale » sono sopprese;
- 1.2) le parole: « del presidente della provincia » sono sopprese;
- 1.3) le parole: « o delle rispettive giunte » sono sostituite dalle seguenti: « o della relativa giunta »;
- 2) al comma 2, le parole: « , il presidente della provincia e le rispettive giunte » sono sostituite dalle seguenti: « e la relativa giunta » e le parole: « e il presidente della provincia » sono sopprese;

b) all'articolo 141, al comma 1:

- 1) all'alinea, le parole: « e provinciali » sono sopprese;*
- 2) alla lettera *b*), numeri 1) e 2), le parole: « o del presidente della provincia » sono sopprese e, al numero 3), le parole: « o il presidente della provincia » sono sopprese.*

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58905

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 413(pom.) del 03/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2025

413^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 novembre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute le richieste di audizione da parte dei Gruppi parlamentari.

Sull'organizzazione delle audizioni si apre un dibattito in cui prendono la parola i senatori DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) e GIORGIS (*PD-IDP*), nonché il ministro CALDEROLI.

All'esito del dibattito, il PRESIDENTE avverte che le audizioni avranno inizio, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle 13,30 di martedì 9 dicembre, con i primi quattro soggetti. Successivamente, verranno definiti i tempi per le ulteriori audizioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MAIORINO (*M5S*) fa presente che lo scorso 1° dicembre è stato presentato in Senato il disegno di legge di iniziativa popolare "Voglio votare fuorisede" (A.S. 1732), finalizzato per l'appunto a garantire l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede.

Chiede quindi un rapido avvio dell'esame del disegno di legge in Commissione, una volta conclusa la sessione di bilancio, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 74 del Regolamento.

I senatori GIORGIS (*PD-IDP*) e DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associano alla richiesta avanzata dalla senatrice Maiorino

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni circa il fatto che, una volta conclusa la sessione di bilancio, con la ripresa dei lavori a gennaio, potrà avere inizio l'esame del disegno di legge indicato, subordinatamente alla relativa assegnazione, considerato che l'articolo 74, terzo comma, del Regolamento prevede che l'esame in Commissione dei disegni di legge di iniziativa popolare debba avere inizio entro e non oltre un mese dal deferimento.

Il senatore MATERA (*FdI*) chiede di avviare l'esame del disegno di legge n. 1390 a sua firma, recante disposizioni in materia di "Decadenza dalla carica di Presidente della provincia e scioglimento del Consiglio provinciale", già assegnato a questa Commissione in sede redigente.

Il [PRESIDENTE](#) rappresenta come l'avvio dell'esame del suddetto disegno di legge potrà aver luogo una volta conclusa la sessione di bilancio, essendo previsto il parere della 5a Commissione.

Rende noto, altresì, che nella giornata di ieri è stato assegnato a questa Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. [1722](#), a prima firma del senatore Delrio, recante "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme *online*".

Una volta conclusa la sessione di bilancio, si potrà procedere all'abbinamento del predetto disegno di legge con gli analoghi disegni di legge nn. [1004](#), [1575](#) e [1627](#), sul contrasto all'antisemitismo, il cui esame è già stato avviato in Commissione.

Peraltro, dovendosi completare il ciclo di audizioni, risulta opportuno che venga sentita anche l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) non ha obiezioni né sull'abbinamento né sull'audizione dell'Unione delle Comunità ebraiche, ma ritiene che ogni determinazione sul prosieguo della trattazione dei disegni di legge debba essere assunta dopo la sessione di bilancio, senza escludere la necessità di ulteriori audizioni.

Ricorda poi come le audizioni finora svoltesi si siano concentrate sui disegni di legge inizialmente presentati, ossia il disegno di legge n. [1004](#) del senatore Romeo e il disegno di legge n. [1575](#) del senatore Scalfarotto. In considerazione della sopravvenienza di due ulteriori disegni di legge, il 1627 del senatore Gasparri e, per l'appunto, il 1722 del senatore Delrio, ritiene opportuno, in considerazione della delicatezza dell'argomento, che, una volta effettuato l'abbinamento, si svolga, eventualmente in sede di Ufficio di Presidenza, una valutazione sul prosieguo delle audizioni e sull'opportunità di integrare i contributi dei soggetti già auditati, in modo da acquisire una loro valutazione anche sui due ulteriori disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni in tal senso.

IN SEDE CONSULTIVA

(1683) Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo l'espressione, per quanto di competenza, di un parere non ostantivo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

I senatori [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) e [GIORGIS](#) (PD-IDP) annunciano il voto contrario dei relativi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il Presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostantivo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia un voto di astensione, sottolineando come l'intervento recato dal disegno di legge in esame rischi di essere disallineato rispetto ad altri provvedimenti, come per esempio il disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento della professione forense, presentato alla Camera dei deputati.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) annuncia il voto di astensione, auspicando che nella Commissione di merito possano essere accolti gli emendamenti volti al miglioramento del disegno di legge.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in

materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere all'8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI \(FdI\)](#), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo l'espressione, per quanto di competenza, di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI \(M5S\)](#) chiede di rinviare alla prossima settimana la votazione del parere, per consentire un approfondimento, anche alla luce del fatto che presso la Commissione di merito si è appena concluso un ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1279-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati, approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica, approvato, senza modificazioni, in sede di seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 novembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore [PARRINI \(PD-IDP\)](#) ribadisce l'orientamento contrario del proprio Gruppo per diverse ragioni, già espresse nel corso della prima deliberazione, tra cui la scelta di procedere al declassamento della fonte di regolamentazione del *referendum* sulla forma di governo e sul sistema elettorale regionale, che sarà disciplinato non più attraverso lo statuto, bensì con una legge regionale ordinaria.

La senatrice [GAUDIANO \(M5S\)](#) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Parrini ed esprime la contrarietà del proprio Gruppo ad un progetto di riforma che rischia di estendere eccessivamente gli ambiti di autonomia regionale, alimentando i conflitti tra i diversi livelli territoriali di governo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si intende conclusa la discussione generale.

La relatrice [PIROVANO \(LSP-PSd'Az\)](#) e il ministro [CALDEROLI](#) rinunciano all'intervento di replica. Si passa quindi alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore [CATALDI \(M5S\)](#) annuncia il voto contrario, rilevando come il disegno di legge in esame determini, di fatto, la reintroduzione delle province e un conseguente aumento ingiustificato di cariche pubbliche, attraverso un'iniziativa unilaterale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce quindi alla relatrice, senatrice Pirovano, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge costituzionale in esame, per l'approvazione del Senato in seconda deliberazione, autorizzandola altresì a chiedere di poter riferire oralmente.

Il ministro [CALDEROLI](#) interviene incidentalmente per ringraziare la Commissione per la celere conclusione dell'esame del disegno di legge e per sottolineare come il provvedimento nasca da un'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Peraltro, a dimostrazione del coinvolgimento dei territori, ricorda come gli emendamenti approvati alla Camera durante la prima deliberazione siano stati trasmessi alla Regione per l'acquisizione di una valutazione informale.

Sottolinea quindi come non siano stati concessi alla Regione Friuli-Venezia Giulia spazi di autonomia ulteriori rispetto a quelli già previsti.

Da ultimo, fa presente come il Friuli-Venezia Giulia sia rimasta finora l'unica Regione in Italia in cui non sono previste né le province né gli enti di area vasta. Pertanto, il disegno di legge in esame allinea l'assetto degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia alle altre realtà regionali.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 4 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1683**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
il provvedimento si compone di sette articoli, divisi in tre capi. Il capo I (articoli dal 1 a 3) detta disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme. Il capo II (articoli 4 e 5) detta disposizioni per l'adeguamento della normativa in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio. Il capo III (articoli 6 e 7) contiene disposizioni organizzative, finali e finanziarie,
considerato, altresì, che:

- per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge s'inquadra nell'ambito delle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e "cittadinanza, stato civile e anagrafi", che l'articolo 117, secondo comma, lettere *g*) e *i*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1663**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del provvedimento conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino degli ordinamenti delle professioni individuate all'Allegato A del disegno di legge;

- l'articolo 2, comma 1, lettere da *a*) a *g*), detta alcuni principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo, in sede di esercizio della delega, inerenti alla valorizzazione socio-economica delle professioni regolate, alle attività riservate alle singole professioni, all'accesso alla professione e alla previsione di percorsi formativi;

- l'articolo 2, comma 1, lettera da *h*) a *q*), reca principi e criteri direttivi concernenti la disciplina degli ordini e dei collegi professionali, il regime delle incompatibilità, i consigli di disciplina e il codice deontologico;

- l'articolo 2, comma 1, lettere da *r*) ad *aa*), reca principi e criteri direttivi volti a disciplinare una pluralità di istituti relativi alle professioni regolamentate, quali la pattuizione del compenso, l'assicurazione per responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, le tutele per malattia, infortuni o maternità, la formazione continua, le società tra professionisti e la gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo,
considerato, altresì, che:

- per quanto attiene al rispetto del riparto di competenza costituzionalmente definito, il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", "ordinamento civile" e "previdenza sociale" rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *l*) e *o*), della Costituzione. Viene anche in rilievo la materia delle "professioni", rientrante nella potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale" (sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2013),
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1718

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e considerato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, essi sono individuati nell'esigenza di prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche, nonché nell'esigenza di prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- con riguardo al rispetto del riparto di competenza costituzionalmente definito, le disposizioni del decreto-legge risultano riconducibili alle materie del "sistema tributario dello Stato" e della "tutela dell'ambiente" spettanti alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*), della Costituzione. Viene poi in rilievo la materia della "produzione dell'energia", di cui all'articolo 117, terzo comma, per la quale è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 417(pom.) del 07/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1[^] Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2026

417^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barachini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1661) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE ricorda che - alla scadenza del termine di presentazione fissato per il 3 novembre 2025 - non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Fa poi presente che sul disegno di legge in titolo la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con distinte votazioni, sono approvati gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge.

Successivamente, previa dichiarazione di voto di astensione dei senatori DE CRISTOFARO (Misto-AVS), GIORGIS (PD-IDP) e MAIORINO (M5S), la Commissione conferisce il mandato alla relatrice Ternullo a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

(1662) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE ricorda che - alla scadenza del termine di presentazione fissato per il 3 novembre 2025 - non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Fa poi presente che sul disegno di legge in titolo la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con distinte votazioni, sono approvati gli articoli da 1 a 8 del disegno di legge.

Successivamente, la Commissione conferisce il mandato alla relatrice Spinelli a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

(1669) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7^o giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 ottobre 2025.

Il PRESIDENTE ricorda che - alla scadenza del termine di presentazione fissato per il 3 novembre 2025 - non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Fa poi presente che sul disegno di legge in titolo la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con distinte votazioni, sono approvati gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge.

Successivamente, la Commissione conferisce il mandato alla relatrice Gelmini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE REFERENTE

(1004) ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(1575) SCALFAROTTO. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1722) DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1004, 1575 e 1627, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1722, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 settembre 2025.

La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az), illustra l'Atto Senato 1722, a prima firma del senatore Delrio, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line.

Il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1 dispone che, ai fini della presente legge, si applichi la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza interna-zionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, in coerenza con la risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1^o giugno 2017 e con la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020.

L'articolo 2, al comma 1, conferisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi volti a contrastare l'antisemitismo on line, disciplinando i diritti degli utenti e gli obblighi delle piattaforme, nonché le modalità di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in materia di prevenzione, segnalazione, rimozione e sanzione dei contenuti antisemiti.

Il comma 2 del medesimo articolo enuncia i principi e criteri direttivi che guidano l'esercizio della delega, volti a prevedere, in particolare, che: a) le piattaforme e l'AGCOM adottino la definizione di antisemitismo di cui all'articolo 1 come categoria specifica e distinta all'interno della più ampia categoria delle espressioni d'odio; b) le piattaforme si impegnino a garantire i diritti e i doveri di cui alla legge in esame mediante una serie di strumenti che sono puntualmente individuati; c) con riferimento ai contenuti antisemiti già rimossi e che siano rinvenibili automaticamente dalla piattaforma, la medesima assicuri la possibilità di rimozione immediata, anche in assenza di nuova segnalazione; d) l'AGCOM svolga attività bimestrale di monitoraggio sulla correttezza e completezza dell'attività delle piattaforme; e) le associazioni di utenti, iscritte in apposito registro, possano segnalare direttamente all'AGCOM casi specifici di diffusione di contenuti antisemiti; f) l'AGCOM definisca l'apparato sanzionatorio a carico delle piattaforme inadempienti; g) nello svolgimento della

sua attività di monitoraggio, l'AGCOM collabori con le piattaforme e gli organismi rappresentativi delle comunità ebraiche riconosciuti.

Il comma 3 disciplina le modalità di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

L'articolo 3 integra l'articolo 1 della legge n. 240 del 2010, con l'aggiunta di un comma 6-bis volto a rafforzare e promuovere la ricerca e l'insegnamento in ambito universitario, incoraggiando la collaborazione con i docenti e i dipartimenti di altre università italiane e straniere, nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33 della Costituzione.

L'articolo 4 dispone che presso l'organismo di vigilanza di ciascuna università sia individuato un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni volte a contrastare i fenomeni di antisemitismo.

L'articolo 5 prevede che le istituzioni scolastiche comunichino annualmente, mediante i sistemi informativi del Ministero dell'istruzione e del merito, i dati circa le azioni intraprese per contrastare i fenomeni di antisemitismo.

L'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Stante la stretta connessione tematica, propone, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento, l'abbinamento ai disegni di legge nn. [1004](#), [1575](#) e [1627](#), già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene con la proposta di abbinamento.

La senatrice [GELMINI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) e la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) preannunciano la presentazione, da parte dei rispettivi gruppi, di disegni di legge sulla medesima tematica.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) interviene sull'ordine dei lavori, per ricordare come la Commissione, in sede di Ufficio di Presidenza, lo scorso 23 settembre 2025, abbia iniziato un ciclo di audizioni. A quella data, risultavano però assegnati alla Commissione soltanto i disegni di legge nn. [1004](#), a prima firma del senatore Romeo, e [1575](#), del senatore Scalfarotto.

Ritiene quindi necessario - per la completezza dell'istruttoria - ricominciare le audizioni, in modo da acquisire la valutazione degli auditi anche sui disegni di legge assegnati successivamente e su quelli di cui è stata preannunciata la presentazione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) ricorda come - tra venti giorni - il prossimo 27 gennaio ricorra il Giorno della Memoria.

Ritiene che sarebbe un segnale molto importante e significativo se, a quella data, si riuscisse ad addivenire ad una prima deliberazione del Senato sulla tematica sottesa ai disegni di legge in esame, anche alla luce dei numerosi episodi di antisemitismo verificatisi recentemente e che si sperava fossero stati consegnati alla discarica della storia.

Nel segnalare l'opportunità dell'audizione della presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, auspica quindi che, di qui al prossimo 27 gennaio, il Senato sia in grado di approvare un testo di legge il più possibile condiviso.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara di condividere l'auspicio formulato dal senatore Scalfarotto.

Con riguardo alla richiesta avanzata dal senatore De Cristofaro, fa presente la possibilità di richiedere un'integrazione scritta ai soggetti auditati lo scorso settembre, in modo da acquisire la loro valutazione anche sui disegni di legge di nuova presentazione.

Altresì, prospetta la possibilità di completare il ciclo di audizioni la prossima settimana, auspicando la rapida presentazione dei nuovi disegni di legge da abbinare a quelli già incardinati.

Una volta concluse le audizioni, si dovrà valutare l'adozione del testo base ovvero la costituzione di un comitato ristretto, per giungere alla redazione di un testo unificato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) evidenzia come l'intera Commissione sia consapevole dell'estrema gravità del cancro rappresentato dall'antisemitismo e, di conseguenza, della necessità di fornire una risposta legislativa all'altezza della situazione.

Nel rammentare il lavoro del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo operante presso la Presidenza del Consiglio, ritiene che una risposta affrettata e scarsamente meditata da parte del Legislatore rischia di arrecare un cattivo servizio alla collettività e al mondo ebraico.

A fronte del sentimento di paura manifestato da parte di tanti cittadini italiani di religione ebraica, che

si trovano a temere per la propria incolumità fisica, occorre lavorare per approvare un testo di legge il più possibile efficace e condiviso.

Per tale motivo, le audizioni andrebbero ampliate, in modo da potersi confrontare con il più ampio spettro di opinioni e sensibilità presenti anche nelle comunità ebraiche.

L'imminente ricorrenza del Giorno della Memoria non va quindi considerata come un termine ultimativo, bensì come uno stimolo a svolgere un lavoro approfondito e scadenzato in maniera regolare, per addivenire ad un prodotto legislativo condiviso e privo di forzature che rischierebbero di rivelarsi controproducenti. Da questo punto di vista, è condivisibile l'ipotesi, prospettata dal presidente, di costituire un comitato ristretto.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottoscrive le considerazioni espresse dal senatore Giorgis e ritiene necessario che la Commissione sia posta nelle condizioni di svolgere un lavoro serio e approfondito. Alla luce dell'intenzione di vari gruppi parlamentari di presentare disegni di legge che offrono risposte diverse alla tematica in oggetto e del fatto che anche nel mondo ebraico esistono differenze di vedute sulla definizione operativa di antisemitismo, chiede che vengano svolte audizioni anche sui disegni di legge successivamente abbinati e su quelli di prossima presentazione.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP-PPE) ricorda come il disegno di legge n. [1004](#) del senatore Romeo sia stato presentato il 30 gennaio 2024, mentre il [1575](#) del senatore Scalfarotto sia stato presentato l'8 luglio 2025. Altresì, il disegno di legge n. [1627](#) a sua firma è stato presentato il 6 agosto 2025 e il n. [1722](#) a prima firma del senatore Delrio è stato presentato lo scorso 20 novembre.

Si stanno quindi esaminando diverse proposte legislative presentate già da diversi mesi, che peraltro adottano la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (*International Holocaust Remembrance Alliance*), fatta propria anche dal governo Conte II con la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020.

Nel rammentare come il tema del contrasto all'antisemitismo sia oggetto da tempo di dibattito, concorda con quanto prospettato dal presidente Balboni e ritiene di non avere preclusioni rispetto alla possibile costituzione di un comitato ristretto.

Rivendica poi la funzione istituzionale del Parlamento, in quanto organo preposto a svolgere l'attività legislativa, senza farsi condizionare nella tempistica dalla ricorrenza di giornate celebrative qualunque esse siano. Al riguardo, a fondamento della coerenza della propria impostazione, richiama la posizione recentemente assunta sul disegno di legge contro la violenza sessuale, nell'imminenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre.

Nello stesso tempo, deve tuttavia essere respinta ogni tattica dilatoria e le richieste di approfondimento non possono divenire il pretesto per vanificare ogni risultato.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) evidenzia come il proprio gruppo condivida la posizione del presidente Gasparri.

Peraltro, la preannunciata presentazione di ulteriori disegni di legge non può rappresentare un elemento tale da portare all'azzeramento del ciclo delle audizioni, in quanto si configurerebbe un cattivo precedente.

Caso diverso sarebbe invece, una volta concluso il ciclo di audizioni, valutare un'eventuale integrazione, per acquisire elementi istruttori ulteriori.

Propone quindi di completare le audizioni avviate lo scorso settembre e - al termine - svolgere una riflessione sull'opportunità di un'integrazione istruttoria.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) ritiene che vasti settori dell'opinione pubblica attendano una risposta del Legislatore per fronteggiare episodi di antisemitismo sempre più incresciosi.

Peraltro, secondo i dati dell'ufficio del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, la ricorrenza del Giorno della Memoria rappresenta anche un momento di recrudescenza degli episodi antisemiti, il che rende a maggior ragione urgente una risposta legislativa, come - sul fronte del contrasto alla violenza sessuale - sarebbe stata urgente una risposta in occasione della Giornata del 25 novembre.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) tiene a precisare come - da parte del proprio Gruppo - non sia utilizzata alcuna tattica dilatoria, ma venga rappresentata l'esigenza di un approfondimento, in

ragione dell'estrema delicatezza dell'argomento trattato.

Peraltro, a fronte di disegni di legge che adottano la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (*International Holocaust Remembrance Alliance*), ricorda anche la Dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, che presenta profili diversi da quella dell'*International Holocaust Remembrance Alliance*.

Nell'esprimere piena solidarietà ai rappresentanti di ogni parte politica che hanno ricevuto minacce o ingiurie in ragione delle proprie iniziative legislative, richiama la necessità del massimo approfondimento possibile, non certo per tattiche dilatorie, bensì in ragione della delicatezza dell'argomento - su cui esistono diverse sensibilità anche nel mondo ebraico - e per evitare ogni rischio di strumentalizzazioni.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), nel richiamare la propria precedente esperienza parlamentare in sede di esame di provvedimenti di tutela e ampliamento dei diritti civili, come quello contro l'omofobia nella scorsa legislatura o quello sul fine vita nella legislatura in corso, ritiene che l'esigenza dell'approfondimento vada bilanciata dall'esigenza di fornire una tutela legislativa che oggi viene chiesta al Parlamento dai nostri concittadini di religione ebraica, così come è richiesta dalla comunità LGBT sull'omofobia e dalle persone affette da malattie gravi, dolorose e incurabili sul fine vita.

Rappresenta quindi l'urgenza di dare una risposta per fronteggiare la condizione di paura in cui si trovano oggi a vivere le persone della comunità ebraica.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene che - sulla base del dibattito svoltosi - emerge la volontà di giungere ad un accordo.

Nel rammentare il proprio impegno su tali tematiche - partire dalla legge n. 46 del 2025 sui "viaggi della memoria" di cui è stata prima firmataria - considera opportuno completare le audizioni avviate lo scorso settembre, per poi valutare la necessità di un'integrazione istruttoria, anche attraverso l'acquisizione di memorie scritte.

Auspica che di qui alla ricorrenza del Giorno della Memoria si possano individuare i maggiori punti di condivisione, pur nella consapevolezza che sono stati preannunciati ulteriori disegni di legge.

Sul piano procedurale, non ha preclusioni rispetto all'ipotesi del comitato ristretto, riservandosi comunque di individuare le soluzioni più celere, in modo da non rallentare l'approvazione di una legge utile a dare risposta alle esigenze manifestate dal mondo ebraico.

Il [PRESIDENTE](#) - alla luce del dibattito svoltosi - propone di completare nella giornata di martedì 13 gennaio, a partire dalle ore 13, le audizioni avviate lo scorso settembre, per poi valutare la necessità di un'eventuale integrazione istruttoria e le modalità di prosieguo dell'esame dei disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1390\) MATERA. - Disposizioni in materia di decadenza dalla carica di presidente della provincia e scioglimento del consiglio provinciale](#)

(Discussione e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore De Priamo, illustra il disegno di legge in titolo - a firma del senatore Matera - il quale si compone di due articoli ed è finalizzato, secondo il proponente, a superare il contrasto dottrinario e giurisprudenziale sull'applicabilità alle province degli istituti della mozione di sfiducia e sulle varie ipotesi di scioglimento, come nel caso della mancata approvazione del bilancio; l'obiettivo della proposta di legge in esame consiste quindi nel rendere applicabile anche alle province l'istituto della mozione di sfiducia e i casi di scioglimento del consiglio provinciale. Infatti, in assenza di tale intervento - secondo il proponente - il presidente della provincia non può ritenersi assoggettato alla mozione di sfiducia disciplinata dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-TUEL), giacché il presidente della provincia è eletto con un'elezione separata rispetto al consiglio.

L'articolo 1 reca, al comma 1, lettera *a*), una modifica al comma 65 dell'articolo 1(unico) della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta "legge Delrio"), prevedendo che il presidente della provincia decada dalla

carica oltre che nel caso di cessazione dalla carica di sindaco - come attualmente previsto - anche in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, nonché in caso di scioglimento del consiglio provinciale. La lettera *b*) inserisce nella legge n. 56 del 2014 i nuovi commi *65-bis*, *65-ter*, *65-quater* e *65-quinquies*, che disciplinano la modalità di presentazione e votazione della mozione di sfiducia, i casi di scioglimento dei consigli provinciali, la prorogatio dei consigli medesimi e le conseguenze della mancata approvazione dei bilanci provinciali entro i termini di legge.

L'articolo 2 apporta al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) una serie di modifiche agli articoli 52 (sulla mozione di sfiducia) e 141 (sullo scioglimento dei consigli), ai fini di coordinamento con le novelle recate dall'articolo 1.

Il ministro [CALDEROLI](#) mette a disposizione della Commissione una nota del Ministero dell'interno, nella quale il predetto dicastero, in un'ottica di unitarietà ed organicità, ritiene opportuno far convergere i diversi interventi normativi attinenti la materia degli enti locali in un unico disegno di legge di delega per la revisione del Testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL), sia per ragioni di coerenza logica e giuridica sia per esigenze di coordinamento e corretto funzionamento di taluni istituti previsti dal TUEL vigente. Pertanto, il disegno di legge in esame appare scollegato rispetto ad una logica unitaria e sistematica. Altresì, nel prevedere la sfiducia al presidente della provincia, il disegno di legge richiederebbe un'ulteriore modifica alla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta Delrio), laddove prevede il carattere facoltativo della figura del vicepresidente.

Sottolinea, poi, come - per quanto attiene all'ammissibilità della mozione di sfiducia - sia necessario addivenire ad una normativa univoca, evitando discrasie tra il TUEL e la cosiddetta "legge Delrio". Richiama poi la raccomandazione n. 503 del 2024 del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, in cui si rappresenta l'opportunità di prevedere il voto di destituzione o di censura da parte dei consigli metropolitani e provinciali nei confronti dei sindaci metropolitani e dei presidenti delle province, in modo da responsabilizzare tali figure istituzionali.

Da ultimo, ricorda la controversia attualmente pendente al Consiglio di Stato, che vede contrapposto il Ministero dell'interno e la provincia di Foggia, relativamente allo scioglimento del consiglio provinciale in caso di mancata approvazione del bilancio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) interviene incidentalmente, per richiamare la differenza tra le province, ove il presidente è eletto dagli amministratori locali, e le città metropolitane, in cui il sindaco metropolitano è individuato *ipso iure* nel sindaco del comune capoluogo.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 16,25.

